


(art. 4, comma 3, del Bando di concorso)

## TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI


(art. 5, comma 3, del bando di concorso)

1. Il punteggio massimo conseguibile per il complesso dei titoli è pari a **40**.
2. La Commissione assegna il punteggio per i seguenti titoli secondo i sotto elencati criteri:
  - 2.1. Anzianità di servizio in magistratura ordinaria, 1 punto per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a mesi sei, fino ad un massimo di punti **10**.  
*Si calcola il periodo a partire dal decreto di nomina come magistrato ordinario in tirocinio. Il semestre è utile ai fini del punteggio se compiuto entro la data di scadenza dei termini di presentazione della domanda.*
  - 2.2. Voto di laurea: **3** punti per voto pari a 110/110; **5** punti per voto pari a 110/110 con lode.
3. Pubblicazioni scientifiche a carattere giuridico, fino ad un massimo di **8** punti, secondo la seguente tabella:
  - 3.1. Monografia, fino a 3 punti per ciascuna monografia;
  - 3.2. Contributi su volumi collettanei fino a 2 punti per ciascun contributo;
    - 3.2.1. Articoli su riviste giuridiche fino a 0,50 centesimi di punto per ciascun articolo;
  - 3.3. Note a sentenza o a provvedimenti giurisdizionali, pubblicate su riviste giuridiche, 0,25 centesimi di punto per ciascuna nota.  
*Sono valutati esclusivamente gli articoli pubblicati su riviste scientifiche giuridiche periodiche a rilevanza nazionale o internazionale e le pubblicazioni per le quali sia stato fatto il deposito legale ai sensi dell'art. 1 della legge 15 aprile 2004 n. 106 e di cui il candidato abbia presentato la documentazione con le forme previste dal presente bando. Sono valutate esclusivamente le pubblicazioni in materie giuridiche. Le pubblicazioni in collaborazione sono valutabili solo se è individuabile l'apporto del concorrente. La Commissione valuta le pubblicazioni secondo l'ordine indicato dal candidato nella domanda di partecipazione e non è tenuta ad esaminare le pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle il cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile. Ciascun membro della Commissione vota sul*



*singolo titolo con l'attribuzione di un punteggio ricompreso nel limite sopra indicato. In caso di attribuzione non unanime del punteggio, prevale il punteggio che ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente che nella seduta lo sostituisce.*

4. Titoli vari professionali e culturali, fino ad un massimo di **8** punti:
  - 4.1. Abilitazione avvocato cassazionista per esame ex art. 22, comma 1, l. n. 247/2012 (e/o art. 3, l. n. 1003/1936), punti 3;
  - 4.2. Abilitazione avvocato cassazionista ex art. 22, comma 2, l. n. 247/2012 (frequenza SSA e superamento della verifica finale di idoneità), punti 2;
  - 4.3. Titolo di avvocato specialista ai sensi dell'art. 9, l. n. 247/2012 e 3 d.m. n. 144/2015 (solo se la specializzazione è in materia di diritto dell'Unione europea, diritto internazionale, diritto penale): punti 1 per la specializzazione in diritto penale, punti 0,50 per le restanti due specializzazioni;
  - 4.4. Abilitazione professione forense, punti 3.
5. Concorsi pubblici (con collocazione utile in graduatoria o idoneità, diversi da quello utilizzato come requisito di accesso al concorso), fino ad un massimo di **8** punti;
  - 5.1. Avvocato dello Stato, Magistrato amministrativo o contabile, Professore universitario di prima fascia (idoneità e A.S.N.), punti 3;
  - 5.2. Procuratore dello Stato, Notaio, Professore universitario di seconda fascia (idoneità e A.S.N.), Dirigente pubblico, Magistrato di commissione tributaria, punti 2,5;
  - 5.3. Ricercatore universitario, funzionario direttivo, punti 2;
  - 5.4. Allievo Ufficiale ammesso ad una delle Accademie militari (Esercito italiano, Aeronautica militare, Marina militare, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza), punti 2.
  - 5.5. Incarichi e borse di studio a condizione del completamento dell'incarico/effettiva fruizione della borsa di studio, Assegni di ricerca universitari , punti 0,50 per ciascuna borsa o assegno;
  - 5.6. Magistrato onorario nell'ambito della magistratura ordinaria di primo grado (es. giudice di pace, viceprocuratore onorario, giudice onorario di tribunale), punti 0,25.
6. Svolgimento del servizio militare obbligatorio o volontario, per un periodo continuativo pari almeno a mesi dieci, punti **1**.



## CRITERI DI PREFERENZA A PARITÀ DI PUNTEGGIO FINALE

7. A parità di punteggio finale (derivante dalla somma di tutti i punteggi ottenuti per ciascuno dei titoli e della anzianità di servizio come sopra individuati), assume posizione prioritaria in graduatoria il candidato che vanta la posizione più alta nel ruolo dei magistrati ordinari.

*Non sono valutabili i titoli, conseguiti, prodotti o autocertificati, ai sensi del presente bando, dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda.*

*I titoli non prodotti in originale, o in copia autentica o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi delle norme vigenti o il cui possesso non sia stato comunque dimostrato con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà non sono utilizzabili. Ai fini dell'autocertificazione è necessaria, oltre che la firma del dichiarante su ciascun titolo prodotto, l'allegazione di copia di valido documento di identità, che può essere unica per tutti i titoli autocertificati.*

19E05017

**MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

**Cancellazione dal registro dei revisori legali  
di cinquantacinque nominativi**

Con decreto dell'Ispettore generale capo di finanza del 4 aprile 2019 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di cinquantacinque nominativi.

Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della ragioneria generale dello Stato all'indirizzo: <http://www.revisionele-gale.mef.gov.it>

19E04938

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

**Indizione, per l'anno 2019, della sessione degli esami di Stato  
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di  
geometra e di geometra laureato.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione;

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea;

Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 75, contenente modifiche all'ordinamento professionale dei geometri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art. 197, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, ed in particolare il Titolo III;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente l'organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento e, in particolare, l'art. 17;

Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ed in particolare l'art. 9, comma 6;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

